

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGI REGIONALE 19 ottobre 1977, n. 60.

Finanziamento dell'art. 1 e interpretazione dell'art. 5 e dell'art. 8 - commi primo e terzo - della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Alla spesa prevista dall'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, si fa fronte per il corrente esercizio mediante riduzione di pari importo dal cap. 400 del Bilancio 1977 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi ».

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

cap. 400 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi »	L. 250.000.000
---	----------------

In aumento:

cap. 410 « Corresponsione acconto indennità di fine servizio al personale collocato a riposo » - capitolo di nuova istituzione	L. 250.000.000
--	----------------

Alla spesa per gli anni 1978 e successivi determinata in L. 750.000.000 annui si farà fronte invece con le maggiori entrate di cui all'art. 8 della legge statale n. 281/1970 e successive modificazioni.

L'anzianità pregressa di cui all'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, è valutata ai soli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici e non è utile alla determinazione dell'anzianità nella qualifica, che decorre dalla data di conferimento della stessa.

L'inquadramento nella qualifica superiore previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, ha efficacia ai soli effetti economici; ha efficacia agli effetti giuridici dall'entrata in vigore della predetta legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 19 ottobre 1977

Tomelleri